

FOGLIO INFORMATIVO

PER PRODOTTI DI CREDITO AI CONSUMATORI

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del Titolo VI e VI-*bis* del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modifiche e delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche).

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Il servizio è erogato da **MutuiOnline S.p.A.** (in breve "**MutuiOnline**" o la "**Società**"), avente:

- Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 i.v.
- Sede operativa: via Desenzano, 2 – 20146 Milano – tel: 02.83441 – fax: 02.91390863
- Sede legale: via F. Casati 1/A – 20124 Milano
- Partita IVA e codice fiscale n. 13102450155 – REA n. 1614592 – CCIAA 13102450155
- Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM al n. M17 dal 12 dicembre 2012, elenco consultabile alla seguente pagina web: <https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>
- Iscrizione R.U.I. sez. E n. E000301791 presso IVASS
- Sito internet: www.prestitionline.it e prestiti.segugio.it

La Società è controllata al 100% dalla *holding* Multiply Group S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana nel Segmento dei Titoli ad Alti Requisiti (STAR). Per informazioni sulla controllante si rimanda al sito www.multiplygroup.com/it.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'attività svolta professionalmente da chi mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, rappresentanza, subordinazione o para-subordinazione tra il mediatore e le parti, ossia la banca e/o l'intermediario finanziario da una parte ed il potenziale cliente dall'altra parte.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento, in merito al quale ogni decisione è rimessa alla banca e/o intermediario finanziario prescelto. Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata o ritardata concessione del finanziamento alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di banche e/o intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

CO-MEDIAZIONE E COOPERAZIONE TRA MEDIATORI CREDITIZI

L'attività del mediatore creditizio può consistere nel coinvolgimento congiunto di due mediatori per la messa in contatto della potenziale clientela con l'istituto erogante al fine di addivenire alla concessione del finanziamento (c.d. "co-mediazione"). In caso di accordo di co-mediazione deve essere data adeguata informativa sull'identità ed il ruolo rivestito dai mediatori creditizi coinvolti e non comporta alcun aggravio di oneri provvisionali a carico della potenziale clientela.

In caso di co-mediazione l'attività svolta da MutuiOnline può consistere, alternativamente: (i) nella messa in contatto del cliente con un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM che, se del caso, si occuperà di inoltrare la manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari; (ii) nell'inoltro della manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari per conto di clienti segnalati da un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM.

MutuiOnline S.p.A. • Parte di Mavriq (www.mavriq.com)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A 20124 Milano • Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano

Tel: +39.02.8344.1 • Pec: mutuionline@legalmail.it • Internet: www.mutuionline.it, www.prestitionline.it

C.F. e P.IVA 13102450155 • REA 1614592 • Registro imprese di Milano 13102450155

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n° M17

Capitale Sociale: 1.000.000 Euro I.V. • Socio unico: Multiply Group S.p.A.

La Società ha in essere rapporti di co-mediazione con le seguenti società di mediazione creditizia: Money360.it S.p.A., C.F. e P.IVA n. 06761590964, iscritta all'Elenco dei mediatori creditizi con il n. M63. Al pari di MutuiOnline, anche Money360.it S.p.A. è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A..

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società è **completamente gratuito per il cliente finale**, di conseguenza non verrà richiesto alcun compenso né rimborso spese.

La Società percepisce tuttavia commissioni da parte delle banche e degli intermediari finanziari per la segnalazione di operazioni di finanziamento andate a buon fine.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto di:

- avere a disposizione copia di questo foglio informativo. *Il foglio informativo è messo a disposizione su supporto informatico durevole (PDF) ed è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (www.prestitionline.it/informativa-trasparenza.asp e prestiti.segugio.it/home/indextrasparenza.asp);*
- ottenere, prima dell'eventuale perfezionamento, una copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula. *Il testo standardizzato di tale contratto è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (www.prestitionline.it/informativa-trasparenza.asp e prestiti.segugio.it/home/indextrasparenza.asp);*
- consultare il documento contenente la rilevazione trimestrale aggiornata dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). *Tale documento è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (www.prestitionline.it/informativa-trasparenza.asp e prestiti.segugio.it/home/indextrasparenza.asp);*
- ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta o su supporto informatico durevole (PDF);
- recedere dal contratto di mediazione creditizia liberamente in qualsiasi momento dandone semplice comunicazione scritta alla Società.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
- l'obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, i documenti di informativa precontrattuale previsti dalla normativa vigente relativi all'operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
- l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Oggetto del contratto

Il contratto regola il servizio che la Società presta al cliente interessato ad entrare in relazione con le banche e gli intermediari finanziari convenzionati.

L'attività di mediazione creditizia svolta dalla Società consente al cliente di confrontare tramite i Siti i prodotti di credito al consumo offerti da banche e intermediari finanziari convenzionati, e di sceglierne uno adatto alle proprie esigenze. L'attività della Società

consiste inoltre nel far pervenire alle banche e intermediari finanziari convenzionati la manifestazione di interesse formulata dal cliente completa di tutti i dati necessari.

Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società non garantisce la concessione del finanziamento, in merito alla quale ogni decisione è rimessa alla banca o intermediario finanziario prescelto, né l'ottenimento delle condizioni economiche presentate sui Siti alla data di inoltro della manifestazione di interesse del cliente.

La Società si avvale per le attività di contatto con il pubblico nell'ambito dell'attività di mediazione creditizia esclusivamente di personale subordinato e para-subordinato, operanti a distanza e fungibili tra loro, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il sito dell'OAM; tale elenco è anche accessibile direttamente tramite il *link*: <https://www.organismo-am.it/b/0/13102450155/B06F41A8-99CD-44B7-A874-406395070D3E/g.html>.

In caso di co-mediazione l'attività svolta da MutuiOnline può consistere, alternativamente: (i) nella messa in contatto del cliente con un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM che, se del caso, si occuperà di inoltrare la manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari; (ii) nell'inoltro della manifestazione di interesse per prodotti di finanziamento alle banche e intermediari finanziari per conto di clienti segnalati da un altro mediatore creditizio iscritto nel relativo Elenco tenuto dall'OAM.

Obblighi del mediatore

La Società si impegna a svolgere la propria attività di mediatore creditizio con diligenza professionale, correttezza e buona fede, erogando il proprio servizio nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Obblighi del cliente

Il contratto prevede obbligazioni unicamente a carico della Società, pertanto **senza alcun impegno** da parte dei clienti del servizio.

Durata del rapporto e diritto di recesso

Il contratto ha natura occasionale, con efficacia dal momento dall'invio della manifestazione di interesse da parte del cliente per il tempo strettamente necessario al trattamento ed inoltro della stessa alla banca o intermediario finanziario prescelto. Il cliente può recedere liberamente dal contratto in qualsiasi momento dandone semplice comunicazione scritta alla Società. Con riferimento a quanto previsto dalla Sez. II, Par. 3, delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche), che prevedono l'indicazione di una durata massima del contratto, fermo quanto precede, tale durata massima sarà pari a 60 giorni dall'invio della manifestazione di interesse.

Corrispettivo

Il servizio erogato dalla Società **è completamente gratuito** per il cliente, di conseguenza non verrà richiesto alcun compenso né rimborso spese.

Responsabilità

La Società non risponde della mancata o ritardata concessione o della variazione delle condizioni del finanziamento da parte della banca o istituto finanziario prescelto, né di eventuali inadempimenti imputabili a tale soggetto. Inoltre, La Società non è obbligata a fornire al cliente alcuna motivazione in merito alla mancata/ritardata concessione del finanziamento o alla variazione delle condizioni dello stesso ad opera delle banche e intermediari finanziari convenzionati.

La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente qualora quest'ultimo risulti per qualsiasi ragione inadempiente nei confronti della banca o intermediario finanziario erogante per un finanziamento ottenuto con la mediazione della Società.

Reclami

Il cliente può presentare reclamo in relazione al servizio con comunicazione scritta inviata alternativamente mediante: (i) messaggio di posta elettronica all'indirizzo: reclami@prestitionline.it; (ii) messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mutuionline@legalmail.it, indicando "Reclamo PrestitiOnline" nell'oggetto; oppure (iii) lettera inviata con posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: MutuiOnline S.p.A., c/a Ufficio Reclami PrestitiOnline, via Desenzano 2, 20146 Milano.

Il reclamo deve contenere almeno i seguenti elementi: generalità del reclamante; informazioni di contatto del reclamante; oggetto e motivazione del reclamo; riferimenti e/o copia di eventuali richieste di finanziamento inoltrate cui il reclamo fa riferimento. Si precisa che il cliente non può esperire ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al fine di risolvere eventuali controversie sorte con la Società in relazione al servizio di mediazione creditizia.

Foro competente

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il servizio di mediazione creditizia sarà competente il Foro generale del Consumatore. È comunque possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.